

Direzione Regionale della Sicilia

Settore Controlli
Ufficio Accertamento

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Agli Ordini degli Avvocati
della Sicilia
Loro Sedi**

***e, p.c. Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
della Sicilia
Loro Sedi***

**Alle Direzioni Provinciali
della Direzione Regionale della Sicilia
Loro Sedi**

OGGETTO: Richieste di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. ⁽¹⁾ e considerato che non è infrequente che le istanze presentate risultino carenti di idonea documentazione a corredo se non inammissibili, si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni al fine, da un lato, di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e nel contempo per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria.

§

¹ Art. 492-bis c.p.c. – “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

Com'è noto, l'art. 14 del decreto-legge n. 83/2015 ⁽²⁾, ha modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. ⁽³⁾ disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155-quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ⁽⁴⁾) l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute – tra l'altro – nell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, **previa autorizzazione del Presidente del Tribunale** ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.

Per espressa previsione normativa, quindi, tutte le istanze ai sensi del combinato disposto dei citati art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. devono essere necessariamente corredate dall'ordinanza del Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato. Le istanze che dovessero pervenire prive della prescritta autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. non potranno essere trattate e saranno archiviate, in quanto prive di un requisito ex lege ⁽⁵⁾.

Per ovvie ragioni, l'**autorizzazione ex art. 492bis c.p.c.** deve indicare il **creditore istante** e consentire la **univoca individuazione del debitore** (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). La eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che - con aggravio dei tempi di istruttoria – i **dati che individuano univocamente il debitore** non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c.

² Convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

³ Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. – “Accesso alle banche dati tramite i gestori”.

⁴ Art. 155-quater disp. att. c.p.c. – “Modalità di accesso alle banche dati”.

⁵ Analogo requisito ex lege sussiste per le istanze di accesso presentate ai sensi del combinato disposto dei ripetuti artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. e dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedure in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui) che espressamente rinvia appunto alle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

A titolo esemplificativo, si allega alla presente un facsimile di provvedimento di autorizzazione adottato da un Tribunale della Sicilia che consente una celere ed efficace istruttoria.

1. Direzione Regionale territorialmente competente e modalità di presentazione della istanza di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria che includano anche la richiesta di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. è a cura della Direzione Regionale dove ha sede il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, la Direzione Regionale della Sicilia è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, che includono anche l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali della Sicilia oppure dai giudici da essi delegati.

Le istanze di accesso **devono essere inviate tramite pec** all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale della Sicilia: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Al fine di agevolare la corretta assegnazione delle istanze, per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto della pec la seguente dicitura: *“Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc – autorizzato dal Tribunale di _____ RG n. _____ - Avvocato _____ - Debitore _____”*.

In alternativa, le istanze possono essere trasmesse **tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia** (via Konrad Roentgen n. 3 – 90146 – Palermo) o anche **consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione Regionale**, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega.

Fermo restando che ai fini dell'accesso il "debitore" deve essere univocamente individuabile dall'autorizzazione del Presidente del Tribunale e solo in via residuale – e con gli aggravii prima evidenziati - eventualmente dagli altri atti ad essa collegati, la richiesta di accesso deve - a sua volta - individuare correttamente i dati del "debitore" (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso) oltre ad indicare il creditore istante.

2. Documentazione da allegare alla richiesta

Alla richiesta di accesso è necessario allegare:

- **autorizzazione del Presidente del Tribunale**, oppure di un suo delegato, all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c.: **duplicato informatico** (con sovrainpresso il numero di RG) **o copia attestata conforme dall'avvocato** (con espressa indicazione del numero di RG); e, nel caso fosse disponibile, la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite pec l'autorizzazione;
- **istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. presentata al Tribunale competente**, attestata conforme dall'avvocato;
- **procura rilasciata dal creditore istante al legale che lo rappresenta**, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad esempio, provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale; istanza presentata al Presidente del Tribunale; atto di precetto; ecc.).

Giova ribadire che per la trattazione delle istanze di accesso, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale corredata con la istanza ad esso presentata è sufficiente sempreché detti atti indichino puntualmente il **creditore istante** e consentano la **univoca individuazione del debitore**.

3. Dati consultabili

I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata dal debitore ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA ed RP), compresi eventuali quadri Iva. La ricerca – salvo espressa richiesta – sarà effettuata avuto riguardo all’ultimo quinquennio;
- certificazione dei redditi percepiti dal debitore come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili; anche in questo caso, la ricerca – salvo espressa richiesta – sarà effettuata avuto riguardo all’ultimo quinquennio);
- elenco degli atti del registro (estremi), registrati nell’ultimo quinquennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio e comunque non oltre il 1986;
- elenco (ultima annualità disponibile alla data dell’accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e natura dei rapporti finanziari intrattenuti. Si precisa che nell’Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. I risultati della visura dell’Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.

Al fine di ottenere i dati di interesse, è opportuno indicare dettagliatamente nell’istanza la tipologia di documentazione da acquisire tra quella che può essere fornita, oltre ai dati disponibili nell’Archivio dei rapporti finanziari.

L’Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio.

4. F23 – Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi (codice tributo 964T), secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

Il pagamento dei tributi speciali potrà essere effettuato con il Mod. F23 o con contrassegno sostitutivo di marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82.

In caso di positivo riscontro della istanza di accesso, l'importo dovuto e le puntuali modalità di pagamento verranno sempre comunicati con nota separata, in quanto da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni.

5. Spese di spedizione

La documentazione verrà inviata ordinariamente tramite PEC in quanto modalità di comunicazione che garantisce maggiore sicurezza. Nel caso di espressa richiesta di altra modalità di trasmissione, le spese di spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.

§

In ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la presente si estende per opportuna conoscenza ai sigg. Presidenti dei Tribunali della Regione Sicilia al fine di condividere con codeste Autorità le indicazioni fornite agli Ordini professioni con l'obiettivo della più ampia diffusione dei chiarimenti formulati con la presente per conseguire una efficiente trattazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c.

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Pasquale Stellacci

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente